

IV Lunedì 10 Ottobre 2016

ATTUALITÀ

ItaliaOggi17

Prime valutazioni di giuristi e legali sui risultati emersi dalla commissione Rordorf

# Crisi d'impresa, c'è molto da fare

## Procedure concorsuali ancora troppo lunghe e complesse

Pagina a cura  
DI FEDERICO UNNA

Le imprese italiane accedono alle procedure di ristrutturazione quando sono ancora in migliore salute rispetto alle imprese statunitensi che si avvalgono del Chapter 11. Eppure negli Stati Uniti la procedura, meno costosa, è anche più veloce e porta a un risultato migliore in termini di crediti recuperati.

Questi i risultati di uno studio realizzato dalla Divisione ricerche Claudio Demattè della Sda Bocconi School of Management in collaborazione con EY, presentato nei giorni scorsi a Milano. Le piccole imprese

italiane si affacciano alle procedure di ristrutturazione con un rapporto tra passività e attività (il leverage) pari a 0,88, contro l'1,11 delle piccole imprese statunitensi. Procedura che, negli Stati Uniti, dura un anno e mezzo e in Italia quasi un anno e dieci mesi e che, soprattutto, in Italia ha un costo pari al 22% del patrimonio aziendale, negli Usa l'8,2%.

Eppure tra gli addetti ai lavori ferve il confronto su quali sarebbero i vantaggi effettivi dovuti ad una disciplina diversa del diritto fallimentare.

Secondo **Antonio Gambaro**, ordinario di diritto civile facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano, «questi confronti sono utilissimi, ma non riescono quasi mai ad evidenziare quali sono gli snodi precisi che generano i diversi esiti che vengono misurati, i quali possono dipendere dalle regole, come dalle procedure, o dalle prassi delle corti, o dalla mentalità degli avvocati.

Del resto da molti anni il *chapter 11* è il modello di riferimento mondiale delle discipline che perseguono l'obiettivo della riorganizzazione delle imprese insolventi. Le legislazioni recenti di Francia, Spagna, Uk sono chiaramente ispirate a tale modello. Il fatto che gli esiti operativi rimangano diver-

genti la dice lunga sulle difficoltà dei ricambi giuridici».

Per **Emilio Girino**, dello studio **Ghini, Girino & Associati** di Milano, «una disciplina decisamente più snella per le ammissioni al passivo e le eventuali impugnazioni, una più solida regola che ponga al riparo dal rischio di revocatorie in caso di accordi di ristrutturazione (non è raro che, fallito il progetto, le curatele tentino revocatorie

efficiente. Può cercare i dati in giro. Credo siano analisi comuni».

Focus quindi sulla riforma Rordorf che, secondo Panzani va bene, soprattutto

concordati ha fatto crollare le domande di concordato ed è un errore, non della Commissione Rordorf, che non ha mai pensato ad una norma di questo tipo, ma della piccola riforma dell'estate 2015, errore che si spiega con la volontà di reagire agli abusi. Se però non si sviluppa l'efficienza del sistema finanziario ed anche della PA, ivi compreso il sistema giustizia, non si può pensare che complessivamente il recupero delle imprese in crisi possa essere più efficiente» conclude Panzani.

Secondo **Luigi Arturo Bianchi**, partner dello **Studio Gatti Pavesi Bianchi** e professore di diritto commerciale presso l'Università Bocconi di Milano, il meccanismo della procedura di allerta, lodevole per la sua finalità, presenta due criticità. «demandare ad un organismo terzo la valutazione sulla sussistenza o meno dei segnali primordiali di una possibile crisi potrebbe essere mal visto dagli imprenditori. Così come l'auto dichiarazione potrebbe generare ripercussioni ed effetti significativi di cui non è facile immaginare gli effetti futuri, penso in particolare ai rapporti con il ceto bancario e con il mondo dei fornitori».

Secondo **Raffaella Ferraris**, partner dello **studio legale Barberi e Partners** «L'ambito concorsuale, considerato, peraltro, l'attuale contesto storico, è certamente uno dei settori dove urge un intervento di forte «taglio» pratico da parte del legislatore, intervento che possa accrescere le tutele del ceto creditore. Sulla scorta di tale premessa è,

dunque, indubbio come le criticità più rilevanti in materia concorsuale siano da individuarsi proprio nella limitata tutela dei creditori chirografari e nella mancanza di mezzi adeguati atti a consentire l'emersione anticipata dello stato di crisi di una società, ossia prima dell'insorgere di una situazione di insolvenza conclamata.

Per quanto concerne il primo aspetto, è notorio come i creditori chirografari, all'esito dei riparti, non ricevano nulla o, al massimo, percentuali irrisorie. Causa di ciò è, perlopiù, da ascrivere all'emersione tardiva dello stato di crisi e alla presenza di numerosi privilegi di fonte legale, che si pongono quale effettivo limite all'operare del principio della par condicio creditorum».

Al fine di porre un rimedio a tale fatto, il progetto Rordorf (art. 10) delega il Governo a ridurre il numero di privilegi presenti. «L'intervento in oggetto potrebbe, quantomeno potenzialmente, innalzare le percentuali di pagamento in favore dei creditori chirografari», spiega **Mauro Barberi**, fondatore dello **Studio Barberi e Partners**.

«Ad onor del vero, il ddl avrebbe però dovuto specificare preventivamente i settori dove operare i «tagli» in questione, in quanto la rimozione/limitazione di

determinati privilegi (su tutti quello spettante ai crediti dei lavoratori dipendenti) potrebbe, paradossalmente, comportare conseguenze ulteriormente peggiori».

Per **Sebastiano Fazzi**, socio dello **Studio Mercati Dorio Associati**, «il ddl delega per la riforma delle

procedure concorsuali da atto delle principali criticità dell'attuale sistema, proponendosi di superarle. Apprezzabile l'obiettivo di ridurre la durata ed i costi delle procedure concorsuali al fine di evitare che il pagamento dei crediti predecidibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure e di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale così come quello di dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale».

© Riproduzione riservata



Renato Rordorf



Raffaella Ferraris



Mauro Barberi



Antonio Gambaro



Luciano Panzani



Luigi Arturo Bianchi



Emilio Girino



Sebastiano Fazzi

per il recupero dei rimborsi di nuova finanza o di nuove forniture), una ferrea regola di separazione fra le gestioni anteriori e successive, dato che le seconde sono spesso riedizioni delle precedenti. Condizioni di mercato permettendo, buona parte del successo di una operazione passa attraverso un netto cambio di passo nella gestione».

**Luciano Panzani**, presidente della Corte d'Appello di Roma concorda sulla necessità di fonti di finanziamento diverse dal debito bancario, sebbene il mercato finanziario in Italia non sia maturo. «Non è questione di norme, le nostre non sono molto diverse da quelle americane, ma di mercati e anche di cultura del mercato.

Ricordo che una recente analisi sui npl (debiti in sofferenza delle banche, ndr) in Italia osservava che Italia e Grecia, che hanno la quota più elevata di npl, riescono ad alienare i quantitativi minori rispetto all'Inghilterra o alla Germania. È una dimostrazione che il mercato finanziario non è

perché anticipa l'ingresso in procedura con le misure di allerta e prima ancora con la nomina del mediatore e conciliatore, che aiuta a non perdere tempo ed a superare le lentezze delle banche.

«A questo proposito pensi alle gravi irregolarità gestionali delle banche in liquidazione, che hanno interessato anche banche di rilevanti dimensioni. Anche questo approccio clientelare e pasticcione è fonte di disastri. Ovviamente non tutto il sistema bancario è così, ma è un altro indice di distorsione del sistema finanziario, con cui la bontà della legge fallimentare può poco. Ecco cosa intendo per arretratezza del mercato» aggiunge.

Poi c'è un altro aspetto. «Molti professionisti ed imprenditori non hanno una cultura della crisi d'impresa e della correttezza nella gestione. Vi sono iniziative in sede di dibattito parlamentare per reagire agli episodi di abuso del diritto, agli eccessi di domande di concordato insistendo sui controlli del giudice e le garanzie della sanzione penale. In questo modo si rischia di buttare il bambino con l'acqua sporca.

La reintroduzione di un tetto minimo del 20% ai creditori chirografari nei